



Legge federale sulle operazioni spaziali (LOS)

AVAMPROGETTO del 29.01.2025

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 87 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. lo svolgimento di operazioni spaziali sotto la sovranità svizzera;
- b. la vigilanza di tali operazioni;
- c. la gestione di un registro nazionale svizzero degli oggetti spaziali (registro spaziale);
- d. la responsabilità per i danni alle persone e alle cose provocati dalle operazioni spaziali;
- e. la cooperazione internazionale attinente al suo campo d'applicazione.

Art. 2 Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

- a. attuare il diritto spaziale internazionale vincolante per la Svizzera tenendo conto della politica spaziale svizzera;
- b. garantire che durante le operazioni spaziali i danni alle persone e alle cose siano evitati nei limiti del possibile;
- c. contribuire affinché:
 1. le attività spaziali (art. 3 lett. c) siano sostenibili a lungo termine e si eviti l'inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio,

¹ RS 101

² FF ...

2. l'accesso a lungo termine allo spazio per le generazioni future e l'uso pacifico di quest'ultimo siano preservati;
- d. creare condizioni quadro competitive a livello internazionale per le aziende spaziali private in modo che le operazioni spaziali private possano svilupparsi nel miglior modo possibile.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

- a. *operazione spaziale*: il lancio, il posizionamento, l'esercizio, la guida e il controllo di un oggetto spaziale fino al suo ritorno sulla Terra, fino alla sua completa disintegrazione nell'atmosfera o fino al ritorno sulla Terra dei frammenti rimasti dopo una disintegrazione parziale;
- b. *oggetto spaziale*:
 1. un oggetto che è stato o deve essere lanciato nello spazio ed è o deve essere messo in orbita intorno alla Terra, intorno ad altri corpi celesti o in una traiettoria per raggiungere destinazioni nello spazio extra-atmosferico, o che si trova su un corpo celeste, compresi i suoi componenti e gli eventuali frammenti sprigionati in seguito alla sua distruzione,
 2. il vettore con cui un satellite o un altro oggetto è trasportato nello spazio extra-atmosferico dalla Terra o dallo spazio aereo;
- c. *attività spaziale*: l'utilizzo di un oggetto spaziale per scopi specifici come la ricerca, l'osservazione della Terra o la fornitura di servizi di telecomunicazione;
- d. *azienda*: una ditta individuale, una società, una comunità di persone o un ente di diritto pubblico che si occupa di operazioni spaziali;
- e. *operatore*: un'azienda che svolge operazioni spaziali sulla base di un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge, ovvero:
 1. lancia nello spazio un vettore, lo guida e lo controlla fino alla separazione dagli oggetti spaziali che sta trasportando e fino all'eventuale ritorno sulla Terra,
 2. guida e controlla autonomamente e sotto la propria responsabilità un oggetto spaziale dopo la separazione dal vettore oppure ne affida, sotto la propria direzione e responsabilità operativa, la guida e il controllo a un'azienda terza; se un satellite o un altro oggetto spaziale si muove nello spazio senza guida né controllo o se l'oggetto si trova su un corpo celeste, l'azienda che ha ordinato il posizionamento dell'oggetto nello spazio o sul corpo celeste è considerata l'operatore;
- f. *Trattato sullo spazio*: trattato del 27 gennaio 1967³ sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti;

³ RS 0.790

- g. *Convenzione sulla responsabilità*: convenzione del 29 marzo 1972⁴ sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali;
- h. *Convenzione sull'immatricolazione*: la convenzione del 12 novembre 1974⁵ sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

Art. 4 Campo di applicazione

La legge comprende le operazioni spaziali svolte:

- a. in territorio svizzero;
- b. su imbarcazioni, piattaforme galleggianti o aeromobili immatricolati in Svizzera;
- c. al di fuori del territorio svizzero da aziende con sede in Svizzera.

Art. 5 Esclusione dal campo di applicazione

¹ Se l'azienda interessata dimostra che la sua operazione spaziale è autorizzata e controllata da uno Stato estero e che è previsto di iscrivere l'oggetto spaziale o gli oggetti spaziali che gestisce nell'apposito registro di tale Stato, le corrispondenti disposizioni della presente legge non sono applicabili.

² L'esercizio della vigilanza da parte di uno Stato estero in territorio svizzero o su imbarcazioni o aeromobili immatricolati in Svizzera deve fondarsi su una base legale internazionale.

³ Sono considerate Stati esteri anche le organizzazioni internazionali che hanno assunto i diritti e gli obblighi del Trattato sullo spazio, della Convenzione sulla responsabilità e della Convenzione sull'immatricolazione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto internazionale.

Art. 6 Applicazione del diritto svizzero agli oggetti spaziali

Il diritto svizzero si applica agli oggetti spaziali iscritti nel registro spaziale sulla base di un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge o di un accordo internazionale.

Art. 7 Prescrizioni complementari per le operazioni spaziali

¹ L'utilizzo di oggetti spaziali per le attività spaziali è regolato dalle prescrizioni che si applicano ad attività simili sulla Terra.

² In mancanza di tali prescrizioni, il Consiglio federale può stabilire requisiti minimi per l'utilizzo di oggetti spaziali al fine di:

- a. prevenire danni alle persone e alle cose;
- b. limitare l'inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio; e

⁴ RS 0.790.2

⁵ RS 0.790.3

- c. salvaguardare gli interessi pubblici nazionali.

³ L'utilizzo delle radiofrequenze per il controllo degli oggetti spaziali è disciplinato dalle prescrizioni nazionali e internazionali sulle telecomunicazioni.

⁴ Per il resto, alle operazioni spaziali si applicano le prescrizioni di diritto commerciale pertinenti, segnatamente:

- a. la legge federale del 13 dicembre 1996⁶ sul materiale bellico e le relative disposizioni d'esecuzione;
- b. la legge federale del 13 dicembre 1996⁷ sul controllo dei beni a duplice impiego e le relative disposizioni d'esecuzione;
- c. la legge federale del 27 settembre 2013⁸ sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero e le relative disposizioni d'esecuzione;
- d. la legge federale del 22 marzo 2002⁹ sugli embarghi.

Sezione 2: Obbligo d'autorizzazione

Art. 8 Principio

Un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza è necessaria per le aziende che intendono svolgere operazioni spaziali nel campo di applicazione della presente legge.

Art. 9 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ Un'autorizzazione per lo svolgimento di operazioni spaziali è rilasciata alle aziende le quali comprovano:

- a. che dispongono delle capacità organizzative e finanziarie nonché delle attrezzature tecniche necessarie per svolgere con la dovuta sicurezza le operazioni spaziali previste e descritte con sufficiente precisione;
- b. che possono disporre senza restrizioni degli oggetti spaziali utilizzati per l'intera durata delle operazioni spaziali qualora non siano di loro proprietà; è fatto salvo l'utilizzo degli oggetti da parte del proprietario o di un terzo;
- c. che le persone incaricate della gestione e dell'amministrazione aziendale godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile;
- d. che il personale incaricato dell'eventuale guida e controllo degli oggetti spaziali dispone delle competenze necessarie ed è affidabile;
- e. che gli oggetti spaziali utilizzati e i loro componenti sono conformi allo stato della tecnica;

⁶ RS 514.51

⁷ RS 946.202

⁸ RS 935.41

⁹ RS 946.231

- f. che sono state adottate le precauzioni necessarie per tutelare la salute umana, preservare al meglio l'ambiente, ridurre i detriti spaziali nella misura del possibile e preservare l'accesso a lungo termine allo spazio per le generazioni future e l'uso pacifico di quest'ultimo;
- g. che le disposizioni del diritto delle telecomunicazioni sull'utilizzo delle frequenze sono rispettate e che è stata presentata una domanda alle autorità competenti per la concessione dei diritti di utilizzo delle frequenze;
- h. che le norme per l'esercizio e l'utilizzo previsto degli oggetti spaziali esistenti in virtù di eventuali altri atti normativi sono rispettate e che sono state ottenute le autorizzazioni necessarie;
- i. che le operazioni spaziali previste non hanno ripercussioni negative sulla sicurezza dell'aviazione;
- j. che è stata stipulata un'assicurazione di responsabilità civile qualora necessario ai sensi dell'articolo 26;
- k. che esiste un piano d'emergenza adeguato contro il rischio di insolvenza;
- l. che le operazioni spaziali previste e l'utilizzo dell'oggetto spaziale o degli oggetti spaziali sono conformi agli obblighi internazionali della Svizzera, sono in linea con la politica spaziale della Svizzera e non sono in contrasto con gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e di sicurezza;
- m. che sono state adottate le precauzioni necessarie per garantire una cessazione sicura e sostenibile dell'operazione spaziale.

² Tenendo conto dei rischi legati alle operazioni spaziali previste, il Consiglio federale stabilisce:

- a. i requisiti che i giustificativi da fornire devono soddisfare;
- b. il momento della procedura in cui devono essere forniti tali giustificativi.

Art. 10 Agevolazioni

¹ In singoli casi, l'autorità di vigilanza può esonerare il richiedente, in tutto o in parte, dall'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere c, d e k se quest'ultimo dimostra, in base a un profilo di rischio, che le operazioni spaziali da autorizzare comportano rischi limitati.

² Il profilo di rischio deve prendere in considerazione e valutare i rischi seguenti:

- a. danni nello spazio aereo e sulla Terra;
- b. collisioni con altri oggetti spaziali;
- c. formazione di detriti spaziali;
- d. impatto ambientale sulla Terra e nello spazio (compresi gli altri corpi celesti).

³ L'autorità di vigilanza emana direttive per l'elaborazione del profilo di rischio e valuta i profili di rischio caso per caso. Può rivolgersi a esperti indipendenti o a organizzazioni competenti.

Art. 11 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione stabilisce:

- a. le operazioni spaziali autorizzate e descritte con precisione, le attività spaziali consentite e il termine entro il quale le operazioni spaziali autorizzate devono iniziare;
- b. le condizioni e gli oneri relativi alle operazioni spaziali, segnatamente:
 1. se necessario, la copertura assicurativa minima,
 2. la misura in cui devono essere osservate o rispettate determinate direttive, raccomandazioni e norme riconosciute a livello internazionale,
 3. l'integrazione all'interno di un eventuale sistema internazionale per l'osservazione e il monitoraggio degli oggetti nello spazio,
 4. il ricorso ad aziende terze per l'esecuzione delle operazioni spaziali,
 5. gli obblighi di rapporto e di notifica,
 6. le misure da avviare contro il rischio di insolvenza.

² Qualora riguardi diverse operazioni spaziali dello stesso operatore per un progetto specifico, l'autorizzazione può stabilire che alcune operazioni spaziali possono essere svolte soltanto dopo il nullaosta dell'autorità di vigilanza. Nella procedura di nullaosta ha qualità di parte soltanto l'azienda a cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Sezione 3: Diritti e obblighi dell'operatore**Art. 12** Obblighi di diligenza

¹ L'operatore deve svolgere le operazioni spaziali autorizzate con la dovuta diligenza fino alla cessazione programmata oppure fare in modo che un'azienda terza prenda in carico le operazioni autorizzate e le mantenga fino alla cessazione programmata.

² In particolare, deve sempre adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni spaziali nonché ridurre al minimo l'inquinamento ambientale e la formazione di detriti spaziali.

³ Se un'operazione spaziale non può essere portata a termine come previsto, l'operatore deve adottare tutte le misure ragionevoli per riportare l'oggetto spaziale sulla Terra in sicurezza, farlo disintegrare nell'atmosfera o collocarlo in un'orbita cimitero.

Art. 13 Utilizzo consentito

¹ L'operatore può utilizzare autonomamente l'oggetto spaziale per gli scopi consentiti dall'autorizzazione o trasferirne l'utilizzo a un'azienda terza.

² Devono essere rispettate le disposizioni del diritto nazionale e internazionale applicabili all'utilizzo.

³ Se l'operatore intende modificare l'utilizzo consentito deve richiedere una modifica dell'autorizzazione.

⁴ L'autorità di vigilanza modifica l'autorizzazione a condizione che il nuovo utilizzo previsto soddisfi le disposizioni applicabili del diritto nazionale e internazionale.

Art. 14 Ricorso ad aziende terze

¹ Per lo svolgimento di operazioni spaziali l'operatore può ricorrere ad aziende terze soltanto se queste ultime:

- a. dispongono delle attrezzature tecniche necessarie nonché di personale specializzato, competente e affidabile;
- b. svolgono autonomamente i compiti loro assegnati;
- c. forniscono all'operatore la garanzia contrattuale di svolgere i compiti assegnati conformemente all'autorizzazione e nel rispetto dell'obbligo di diligenza (art. 12).

² Qualora constati che queste condizioni non sono più adempiute, deve interrompere immediatamente la collaborazione.

Art. 15 Obblighi di notifica

¹ L'operatore deve notificare all'autorità di vigilanza:

- a. qualsiasi fatto che possa compromettere il corretto svolgimento delle operazioni spaziali autorizzate, in particolare quelli che potrebbero rendere necessaria una modifica dell'autorizzazione;
- b. l'imminente cessazione delle operazioni spaziali;
- c. altri fatti indicati dal Consiglio federale nelle disposizioni d'esecuzione.

² Se un'operazione spaziale si discosta dal normale svolgimento e c'è il rischio che un satellite o un altro oggetto spaziale precipiti al suolo, l'operatore deve informare immediatamente la Centrale nazionale d'allarme e l'autorità di vigilanza.

Art. 16 Assunzione di obblighi di un'altra azienda

¹ Dietro adeguata remunerazione, l'autorità di vigilanza può obbligare un operatore a:

- a. rilevare temporaneamente le operazioni di un'altra azienda se queste sono svolte senza autorizzazione o se l'autorizzazione è stata revocata e non è stato concluso un trasferimento contrattuale della stessa;
- b. adottare misure sostitutive per gli obblighi di un altro operatore se quest'ultimo non è in grado di adempiere autonomamente tali obblighi.

² Gli obblighi di cui al capoverso 1 sono soggetti alla condizione che l'operatore possa adempierli con le proprie attrezzature e il proprio personale. Se necessario devono esserli trasferiti i necessari diritti di utilizzo delle frequenze.

Sezione 4: Revoca, ritiro e modifica dell'autorizzazione

Art. 17 Revoca e ritiro

¹ L'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione se il titolare dell'autorizzazione non ha iniziato l'operazione spaziale entro il termine prestabilito.

² Può ritirare l'autorizzazione se:

- a. una o più condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione non sono più soddisfatte;
- b. l'autorità competente ha rifiutato di concedere all'operatore i necessari diritti di utilizzo delle frequenze o li ha ritirati;
- c. l'operatore viola gli obblighi che gli sono stati imposti e non è in grado di o non è disposto a garantire il corretto svolgimento delle sue operazioni;
- d. un'azienda terza che utilizza un oggetto spaziale dell'operatore viola la legislazione applicabile all'utilizzo e l'illegalità non può essere sanata dall'intervento dell'autorità di vigilanza competente.

³ Se l'autorizzazione è stata ritirata a causa di un comportamento illecito da parte dell'operatore o dell'azienda terza che utilizza l'oggetto spaziale e nessun altro titolare di autorizzazione subentra nell'esercizio dell'oggetto spaziale per un utilizzo legalmente conforme, ove possibile e ragionevole l'operatore originario deve mettere fuori servizio l'oggetto spaziale e riportarlo sulla Terra, lasciarlo disintegrare nell'atmosfera terrestre oppure collocarlo in un'orbita cimitero.

⁴ L'autorità di vigilanza gli impone un termine adeguato. In caso di inosservanza, l'autorità di vigilanza organizzerà un'apposita misura sostitutiva a spese dell'operatore originario.

⁵ La revoca e il ritiro di un'autorizzazione a causa di un comportamento illecito non danno diritto a una riparazione in caso di danni.

Art. 18 Modifica

L'autorità di vigilanza può modificare l'autorizzazione se:

- a. l'operatore lo richiede per tenere conto di cambiamenti significativi delle circostanze;
- b. ciò è necessario per garantire che le operazioni siano svolte in maniera sicura e conforme alla legge.

Sezione 5: Trasferimento di operazioni spaziali autorizzate a un'altra azienda

Art. 19 Trasferimento a un'azienda svizzera

¹ L'operatore può trasferire le operazioni spaziali autorizzate a un'altra azienda soggetta alla sovranità svizzera trasferendole l'autorizzazione.

² Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato preventivamente all'autorità di vigilanza.

³ È soggetto all'approvazione dell'autorità di vigilanza se l'autorizzazione è stata rilasciata senza alcuna agevolazione ai sensi dell'articolo 10.

⁴ L'autorità di vigilanza concede l'approvazione se l'azienda che rileva l'autorizzazione dimostra di soddisfare le condizioni organizzative, finanziarie e di personale per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a-d nonché j e k. Può vincolare l'approvazione al rispetto di condizioni concernenti le modalità di trasferimento dell'autorizzazione.

⁵ Qualora l'autorizzazione non sia modificata, l'azienda che rileva l'autorizzazione è tenuta ad adempiere gli obblighi conformemente all'autorizzazione originaria.

Art. 20 Trasferimento a un ente estero

¹ Se le operazioni autorizzate devono essere trasferite a un'azienda o a un'organizzazione di diritto pubblico non soggetta alla sovranità svizzera deve essere concluso preventivamente un trattato internazionale con lo Stato che esercita la sovranità su tale azienda.

² Le operazioni possono essere trasferite soltanto se lo Stato in questione dà alla Svizzera un'assicurazione giuridicamente vincolante che si assumerà la responsabilità delle operazioni originariamente autorizzate dalla Svizzera e rimborserà alla Svizzera eventuali risarcimenti che potrebbe essere obbligata a pagare in base al diritto internazionale.

³ L'autorizzazione rilasciata secondo la presente legge decade in seguito al trasferimento delle operazioni all'altra azienda.

Sezione 6: Operazioni spaziali autorizzate da un'autorità estera

Art. 21 Obblighi di notifica e di fornire giustificativi

Il Consiglio federale stabilisce quali fatti devono essere notificati o comprovati all'autorità di vigilanza da parte delle aziende che svolgono operazioni spaziali in base a un'autorizzazione estera e hanno sede in Svizzera.

Art. 22 Rilevamento di operazioni con autorizzazione estera

¹ Se un'azienda che ricade nel campo di applicazione della presente legge desidera rilevare le operazioni spaziali autorizzate da uno Stato estero deve prima richiedere l'autorizzazione ai sensi della presente legge.

² Nell'esaminare i requisiti per l'autorizzazione l'autorità di vigilanza tiene conto, per quanto possibile, dei seguenti elementi:

- a. i giustificativi che attestano il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente fornite dall'operatore originario all'autorità estera;

b. le condizioni e gli oneri contenuti nell'autorizzazione originale.

³ È fatta salva la conclusione di un trattato internazionale sul trasferimento delle operazioni spaziali che potrebbe essere richiesta in base alla legislazione estera.

Sezione 7: Responsabilità e assicurazione di responsabilità civile

Art. 23 Responsabilità in caso di danni alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo

¹ Se un oggetto spaziale iscritto nel registro spaziale o per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un'autorizzazione provoca danni alla superficie terrestre o a un aeromobile in volo, l'operatore è responsabile dei danni, indipendentemente dalla propria colpa.

² L'operatore è esonerato dalla responsabilità se dimostra che il danno è stato provocato da forza maggiore oppure da colpa grave della persona danneggiata o di un terzo e che:

- a. le persone delle quali è responsabile non hanno colpa; e
- b. nessun difetto dell'oggetto spaziale ha contribuito a provocare il danno.

³ La responsabilità ai sensi della presente disposizione è esclusa se vi è una procedura di riparazione pendente ai sensi della Convenzione sulla responsabilità.

Art. 24 Responsabilità in caso di danni a o su un altro oggetto spaziale

Se un oggetto spaziale iscritto nel registro spaziale o per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un'autorizzazione danneggia un altro oggetto spaziale al di fuori della superficie terrestre o provoca danni alle persone o alle cose a bordo di tale oggetto spaziale, l'operatore è responsabile del danno causato intenzionalmente o per negligenza.

Art. 25 Applicazione del Codice delle obbligazioni

Per il resto, la responsabilità è disciplinata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁰.

Art. 26 Assicurazione di responsabilità civile

Nel caso di operazioni spaziali ad alto rischio, l'autorità di vigilanza può esigere, al momento del rilascio dell'autorizzazione, che il richiedente stipuli un'assicurazione di responsabilità civile con una determinata somma assicurata a copertura dei diritti di responsabilità civile o dei diritti di regresso della Confederazione. Il Consiglio federale può stabilire una somma assicurata minima.

¹⁰ RS 220

Sezione 8: Procedura in caso di domanda di riparazione da parte della Confederazione ai sensi della Convenzione sulla responsabilità e regresso

Art. 27 Procedura

¹ Se una persona fisica o giuridica che ha il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera (soggetto giuridico svizzero) ha subito un danno causato da un oggetto spaziale per il cui esercizio è stata rilasciata un'autorizzazione da parte di uno Stato estero, può presentare all'autorità federale competente una domanda di riparazione ai sensi degli articoli VIII-XXII della Convenzione sulla responsabilità.

² L'autorità entra in materia se la persona danneggiata non può ottenere la riparazione in virtù di un regime nazionale di responsabilità esistente nello Stato che ha autorizzato l'operazione spaziale in questione ed equivalente a quello previsto dal diritto svizzero. In tal caso la domanda di riparazione deve essere presentata allo Stato interessato.

³ Se nessuno Stato ha concesso l'autorizzazione per l'operazione spaziale all'origine del danno, l'autorità federale competente indirizza la domanda di riparazione a uno o più Stati che possono essere considerati Stati di lancio ai sensi dell'articolo I lettera c della Convenzione sulla responsabilità.

⁴ Se, per motivi di opportunità, si considera l'idea di rinunciare all'avvio di una procedura di riparazione ai sensi degli articoli VIII-XXII della Convenzione sulla responsabilità, l'autorità federale competente presenta un'apposita domanda al Consiglio federale. Se il Consiglio federale approva la domanda, l'autorità federale competente copre il danno subito dal soggetto giuridico svizzero.

⁵ Se la Confederazione ha ottenuto una riparazione in virtù della procedura di cui agli articoli VIII-XXII della Convenzione sulla responsabilità, l'autorità competente la trasferisce al soggetto giuridico danneggiato. Può dedurre una quota appropriata delle spese procedurali.

Art. 28 Regresso

¹ Se, in base alla Convenzione sulla responsabilità, la Confederazione deve coprire un danno, essa può far valere il regresso contro l'operatore dell'oggetto spaziale che ha causato il danno.

² Nell'esercitare il regresso, d'intesa con l'autorità di vigilanza, l'autorità competente provvede affinché le operazioni spaziali possano proseguire oppure essere portate a termine conformemente alla legge e all'autorizzazione.

Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 29 Autorità di vigilanza

¹ Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza.

² Può istituire un'autorità di vigilanza speciale per le operazioni spaziali delle unità amministrative militari.

Art. 30 Compiti dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. verifica se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione ai sensi della presente legge sono soddisfatte e, se necessario, rilascia l'autorizzazione;
- b. se richiesto dall'autorizzazione, dà il suo consenso al ricorso ad un'azienda terza;
- c. verifica costantemente che le operazioni spaziali autorizzate si svolgano conformemente alla legge e all'autorizzazione; se necessario la vigilanza si estende anche alle aziende terze coinvolte;
- d. sulla base delle relazioni finanziarie e delle eventuali notifiche, nonché delle informazioni richieste all'operatore, valuta la necessità di attivare il piano di emergenza contro il rischio di insolvenza;
- e. esegue tutti gli ordini del Consiglio federale relativi alla presente legge.

Art. 31 Obbligo di informazione e di collaborazione

¹ L'operatore e le aziende terze eventualmente coinvolte sono tenuti a fornire all'autorità di vigilanza tutte le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza e la gestione del registro spaziale (art. 39) e a consegnare gli appositi documenti. Nella misura in cui ciò è necessario per l'esercizio della vigilanza devono concedere all'autorità di vigilanza libero accesso ai beni fondiari e agli impianti tecnici e coadiuvarla a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

² In caso di violazione di uno di questi obblighi l'autorità di vigilanza può infliggere una sanzione ai sensi dell'articolo 46.

Art. 32 Consultazione di singoli esperti

¹ Se necessario, l'autorità di vigilanza si rivolge a esperti indipendenti o a organizzazioni competenti per l'esercizio della sua vigilanza e conferisce loro mandati di verifica precisamente definiti.

² La legge federale del 21 giugno 2019¹¹ sugli appalti pubblici (LAPub) non è applicabile a questi mandati.

³ I mandatari di cui al capoverso 1 con sede o domicilio in Svizzera sono soggetti al segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 del Codice penale svizzero¹². Per quanto riguarda i mandatari con sede o domicilio all'estero il rispetto del segreto deve essere garantito per contratto.

¹¹ RS 172.056.1

¹² RS 311.0

Art. 33 Misure

¹ Se l'autorità di vigilanza constata una violazione della legge, impone all'operatore un termine per il ripristino di una situazione conforme.

² Se l'operatore non ripristina la conformità legale entro il termine stabilito, l'autorità di vigilanza infligge una sanzione ai sensi dell'articolo 46.

³ Se dopo che è stata inflitta la sanzione l'illegalità persiste, l'autorità di vigilanza incarica un'altra azienda di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 16 a spese dell'operatore. In alternativa, può chiedere a un'altra unità amministrativa o a un'organizzazione internazionale che svolge operazioni spaziali di adempiere tali obblighi.

⁴ Se vi sono indizi di un possibile fallimento dell'operatore e se nell'autorizzazione non gli è stata concessa alcuna agevolazione ai sensi dell'articolo 10, l'autorità di vigilanza ordina l'attivazione del piano d'emergenza.

⁵ Se l'autorità di vigilanza constata che l'operatore non è più in grado di o non è disposto a garantire il corretto svolgimento delle sue operazioni, ritira l'autorizzazione e incarica un altro titolare di autorizzazione o chiede a un'organizzazione internazionale idonea, dietro adeguata remunerazione, di rilevare temporaneamente le operazioni dell'operatore se ciò è necessario per motivi di sicurezza e se non è stato concluso alcun rilevamento per via contrattuale. Nei limiti della capacità finanziaria dell'operatore originario, l'autorità di vigilanza addebita i costi della misura a quest'ultimo.

⁶ Se esiste un pericolo immediato per la sicurezza e la salute delle persone, per gli interessi di sicurezza nazionale o per l'ambiente sulla Terra, nello spazio aereo o nello spazio extra-atmosferico, l'autorità di vigilanza può ordinare a un altro operatore di adottare senza indugio le misure necessarie.

Art. 34 Inchiesta relativa a infortuni e incidenti gravi

¹ Il Consiglio federale può stabilire che per ogni infortunio e incidente grave durante lo svolgimento di operazioni spaziali sia aperta un'inchiesta intesa a chiarirne le circostanze, lo sviluppo e le cause.

² Può incaricare un'organizzazione idonea a svolgere l'inchiesta.

³ La LAPub¹³ non è applicabile all'attribuzione di questi mandati.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura e la copertura delle spese generate dall'inchiesta.

Art. 35 Rimedi giuridici

¹ I ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

² I ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 33 capoverso 6 non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell'effetto sospensivo nel singolo caso.

¹³ RS 172.056.1

Sezione 10: Operazioni spaziali della Confederazione

Art. 36 Operazioni spaziali delle unità amministrative civili

¹ Se un'unità dell'Amministrazione federale centrale civile o un'unità amministrativa decentralizzata senza personalità giuridica o un istituto di diritto pubblico della Confederazione desidera svolgere operazioni spaziali deve ottenere l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

² Si applicano per analogia le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 9 con le seguenti eccezioni:

- a. stipula di un'assicurazione di responsabilità civile (art. 9 cpv. 1 lett. j);
- b. piano finanziario d'emergenza (art. 9 cpv. 1 lett. k).

³ Se l'autorità di vigilanza rifiuta l'approvazione, la sua decisione può essere impugnata presso il dipartimento a cui è subordinata. Se quest'ultimo conferma la decisione, il dipartimento a cui appartiene l'unità amministrativa richiedente può chiedere al Consiglio federale di decidere sulla controversia.

⁴ Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle operazioni spaziali senza restrizioni, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

⁵ In caso di violazione della legge da parte di un'unità amministrativa civile, l'autorità di vigilanza può chiedere al dipartimento a cui l'unità è subordinata di emanare le necessarie direttive.

Art. 37 Operazioni spaziali delle unità amministrative militari

¹ Fatto salvo l'articolo 38, il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della presente legge si applicano anche alle unità amministrative militari per motivi di sicurezza, per garantire la sostenibilità a lungo termine delle operazioni spaziali nonché per evitare l'inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio (compresi gli altri corpi celesti).

² Può emanare disposizioni speciali per le operazioni di tali unità.

³ È considerata unità amministrativa militare anche il Servizio delle attività informative della Confederazione.

Art. 38 Responsabilità

La Confederazione risponde esclusivamente secondo la presente legge dei danni causati da operazioni spaziali di unità dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata nonché di unità rese autonome ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 1997¹⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

¹⁴ RS 172.010

Sezione 11: Immatricolazione

Art. 39 Compiti dell'autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza gestisce il registro spaziale.

² Presenta al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) una domanda per l'adempimento degli obblighi di notifica in conformità con gli articoli IV e V della Convenzione sull'immatricolazione.

Art. 40 Iscrizione nel registro

¹ Sono iscritti nel registro spaziale gli oggetti spaziali per il cui esercizio la Svizzera ha rilasciato un'autorizzazione ai sensi della presente legge. Se la Svizzera è uno dei diversi Stati di lancio, l'immatricolazione dell'oggetto spaziale in questione è disciplinata dall'accordo stipulato tra gli Stati di lancio conformemente all'articolo II paragrafo 2 della Convenzione sull'immatricolazione.

² Le voci iscritte nel registro contengono almeno le informazioni di cui all'articolo IV paragrafo 1 della Convenzione sull'immatricolazione.

³ Il Consiglio federale può prevedere altre informazioni. Tiene conto degli strumenti pertinenti delle Nazioni Unite, compresa la risoluzione 62/101 del 17 dicembre 2007¹⁵ dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'immatricolazione degli oggetti spaziali.

Art. 41 Modifica delle voci iscritte nel registro

¹ In caso di cambiamento dei fatti su cui si basa un'iscrizione nel registro, la voce corrispondente è modificata o cancellata.

² Qualsiasi modifica deve essere comunicata al DFAE che la notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 42 Consultazione

Il Consiglio federale stabilisce le voci del registro accessibili al pubblico e le modalità di consultazione del registro.

Sezione 12: Emolumenti

Art. 43 Obbligo di versare emolumenti

L'autorità di vigilanza riscuote emolumenti dagli operatori per i seguenti servizi:

- a. rilascio, revoca, ritiro e modifica di un'autorizzazione;
- b. singole attività di controllo nei confronti degli operatori e di eventuali aziende terze coinvolte qualora il controllo dia luogo a un reclamo;

¹⁵ A/RES/62/101.

- c. iscrizione nel registro spaziale nonché modifica o cancellazione delle voci corrispondenti.

Art. 44 Aliquote degli emolumenti

Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti.

Art. 45 Spese

¹ Le spese per i servizi forniti da terzi, in particolare per i mandati di verifica e le perizie disposte da un operatore, possono essere fatturate in tutto o in parte separatamente.

² Se emerge che un mandato di verifica o una perizia comportano costi elevati, l'autorità di vigilanza informa il richiedente e gli dà la possibilità di ritirare la domanda. A tale scopo, fissa un termine adeguato.

Sezione 13: Sanzioni**Art. 46**

¹ L'autorità di vigilanza competente può condannare a versare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari annua media realizzata nel corso degli ultimi tre esercizi i seguenti soggetti:

- a. le aziende che utilizzano un oggetto spaziale senza l'autorizzazione richiesta;
- b. gli operatori e le aziende terze associate che violano gravemente gli obblighi derivanti da disposizioni legali, condizioni di autorizzazione o decisioni di vigilanza concernenti la sicurezza delle operazioni spaziali o la prevenzione dell'inquinamento ambientale e dei detriti spaziali;
- c. gli operatori che, in violazione dell'articolo 14, ricorrono ad aziende terze o trasferiscono l'autorizzazione a un altro soggetto giuridico in violazione dell'articolo 19 o dell'articolo 20.

² Può infliggere una sanzione per un importo massimo di 100 000 franchi contro i seguenti soggetti:

- a. gli operatori e le aziende terze associate che violano lievemente gli obblighi derivanti da disposizioni legali, condizioni di autorizzazione o decisioni di vigilanza concernenti la sicurezza delle operazioni spaziali o la prevenzione dell'inquinamento ambientale e dei detriti spaziali;
- b. gli operatori che violano gli obblighi di notifica di cui agli articoli 15 e 19 capoverso 2 o che forniscono in proposito informazioni false o incomplete;
- c. le aziende soggette alla sovranità svizzera che in virtù di un'autorizzazione estera svolgono operazioni spaziali e violano gli obblighi di notifica e di fornire giustificativi di cui all'articolo 21 o che forniscono in proposito informazioni false o incomplete;

- d. gli operatori o le aziende terze associate che violano gli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all'articolo 31 capoverso 1 o che forniscono in proposito informazioni false o incomplete.

³ Per valutare l'importo della sanzione, tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell'azienda.

⁴ Decide di non infliggere una sanzione se la violazione una tantum degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera a non ha comportato un pericolo concreto per la sicurezza delle operazioni spaziali, un danno ambientale o la formazione di detriti spaziali.

⁵ La condanna decade se la violazione degli obblighi è stata commessa più di quattro anni prima. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'ultimo giorno del comportamento inadempiente o dal giorno in cui si sarebbe dovuto adempiere all'obbligo di notifica.

⁶ L'autorità di vigilanza può pubblicare le decisioni sanzionatorie e menzionare le aziende sanzionate.

Sezione 14: Protezione dei dati

Art. 47

¹ L'autorità di vigilanza tratta i dati concernenti le persone giuridiche necessari per l'esercizio dei propri compiti conformemente agli articoli 57*h*–57*t* LOGA¹⁶. Tali prescrizioni si applicano anche al trattamento dei dati delle imprese che svolgono operazioni spaziali sotto forma di società semplici.

² Nell'ambito delle procedure di autorizzazione e nell'esercizio dei propri compiti, l'autorità di vigilanza può trattare anche i seguenti dati personali nonché dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020¹⁷ sulla protezione dei dati (LPD), compresi i dati relativi a sanzioni di natura amministrativa e penale:

- a. i dati contenuti nelle domande di autorizzazione e raccolti in occasione di ulteriori verifiche relativi all'affidabilità delle persone incaricate della gestione e dell'amministrazione presso il richiedente e del relativo personale;
- b. i dati raccolti durante lo svolgimento dei compiti di vigilanza e l'esecuzione delle procedure sanzionatorie relativi all'affidabilità delle persone incaricate della gestione e dell'amministrazione presso l'operatore e del relativo personale.

³ Se l'autorità di vigilanza intende comunicare i dati di un operatore o di un'azienda terza associata ad altri uffici federali o ad autorità estere nell'ambito dell'assistenza amministrativa (art. 49), deve prima consultare la persona giuridica o la comunità di persone in questione.

¹⁶ RS 172.010

¹⁷ RS 235.1

Sezione 15: Cooperazione internazionale e assistenza amministrativa

Art. 48 Cooperazione internazionale

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali nel campo d'applicazione della presente legge. Sono fatti salvi i trattati internazionali di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.¹⁸ nonché i trattati internazionali che comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.

² In particolare, può concludere accordi concernenti:

- a. lo sviluppo di operazioni spaziali sicuro e conforme al diritto internazionale;
- b. la prevenzione dell'inquinamento ambientale causato dalle operazioni spaziali e la prevenzione dei detriti spaziali;
- c. la vigilanza sugli operatori e sulle aziende terze associate, compreso il relativo scambio di informazioni sui dati relativi alle operazioni spaziali e sul loro trattamento;
- d. la delega di alcuni poteri di vigilanza a organizzazioni internazionali di diritto pubblico;
- e. la fornitura di assistenza amministrativa internazionale per sanzionare gli operatori che violano il diritto nazionale o internazionale applicabile;
- f. la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche di diritto pubblico o privato.

Art. 49 Assistenza amministrativa

¹ L'autorità di vigilanza supporta i servizi competenti per le singole operazioni e attività spaziali nonché le autorità di perseguimento penale nello svolgimento dei propri compiti; a tal fine può comunicare loro, in formato cartaceo o per via elettronica, i seguenti dati personali:

- a. i dati contenuti nelle domande di autorizzazione e raccolti durante la valutazione delle stesse, compresi quelli relativi alle qualifiche professionali e personali dei collaboratori del richiedente e alla sua capacità finanziaria;
- b. i dati raccolti durante lo svolgimento dei compiti di vigilanza e l'esecuzione delle procedure sanzionatorie, compresi quelli relativi alle qualifiche professionali e personali dei collaboratori dell'operatore e alla sua capacità finanziaria.

² I servizi federali competenti per le singole operazioni e attività spaziali e le autorità preposte al controllo delle attività in questione o dei beni correlati supportano l'autorità di vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti. Qualora necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, possono comunicarle in formato cartaceo o per via elettronica i dati necessari, compresi i dati degni di particolare protezione.

¹⁸ RS 101

³ L'autorità di vigilanza può collaborare con autorità spaziali estere e istituzioni internazionali nella misura in cui:

- a. ciò è necessario per l'esecuzione della presente legge o di normative estere pertinenti; e
- b. l'autorità estera o l'istituzione internazionale è tenuta al segreto d'ufficio o a un corrispondente obbligo di riservatezza.

⁴ Se un'autorità spaziale estera garantisce la reciprocità e la richiede per l'adempimento dei suoi compiti, l'autorità di vigilanza può comunicare all'autorità estera determinati dati raccolti nell'esercizio dei propri compiti.

⁵ L'autorità di vigilanza può comunicare i dati all'autorità estera soltanto se, conformemente all'articolo 16 capoverso 1 LPD, il Consiglio federale ha constatato che lo Stato in questione garantisce una protezione adeguata dei dati. In mancanza di tale decisione del Consiglio federale, la comunicazione dei dati è consentita se l'autorità estera garantisce:

- a. un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LPD;
- b. che non comunicherà questi dati ad altre autorità e li utilizzerà soltanto per i suoi compiti di vigilanza; e
- b. che in caso di procedimento penale i dati saranno acquisiti soltanto a posteriori, in conformità con le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

Sezione 16: Disposizioni finali

Art. 50 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Esso può:

- a. stabilire che gli operatori tengano conto, nelle loro attività, delle direttive, delle raccomandazioni e delle norme riconosciute a livello internazionale;
- b. dichiarare tali strumenti direttamente applicabili o delegare tale potere all'autorità di vigilanza.

Art. 51 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 52 Disposizioni transitorie

¹ Gli operatori devono comunicare le operazioni spaziali in corso all'autorità di vigilanza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale definisce le informazioni da fornire mediante la comunicazione.

² Se i requisiti sono soddisfatti, gli oggetti spaziali in questione sono iscritti nel registro spaziale.

³ Se vi sono indizi che le operazioni spaziali di un operatore non sono conformi alla presente legge, entro 12 mesi l'autorità di vigilanza può obbligare l'operatore a presentare una nuova domanda di autorizzazione in conformità con la presente legge. Se l'operatore non adempie tale obbligo, l'autorità può infliggere sanzioni ai sensi dell'articolo 46.

⁴ Negli altri casi, le operazioni spaziali in corso sono considerate autorizzate. In singoli casi l'autorità di vigilanza può disporre ulteriori oneri secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b.

⁵ Se un'azienda che deve essere sanzionata ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 esiste da meno di tre esercizi, per la valutazione della sanzione è determinante la cifra d'affari media annua realizzata negli esercizi precedenti.

Art. 53 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 51)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008¹⁹

Art. 5 cpv. 1 lett. j

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- j. controversie secondo gli articoli 23 e 24 della legge del ... sulle operazioni spaziali.

2. Legge federale del 21 dicembre 1948²⁰ sulla navigazione aerea

Art. 1 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Lo stesso vale per gli aeromobili e gli ordigni balistici lanciati dalla Svizzera che si muovono nello spazio extra-atmosferico per un periodo limitato senza raggiungere un'orbita terrestre (voli suborbitali).

Art. 11 cpv. 1

¹ Nello spazio aereo sopra la Svizzera e nei voli suborbitali si applica il diritto svizzero.

Art. 64 cpv. 2 lett. c

² La presente disposizione è applicabile:

- c. al danno cagionato da aeromobili o ordigni balistici durante i voli suborbitali.

Art. 108 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:

- a^{bis} gli aeromobili impiegati per i voli suborbitali;

¹⁹ RS 272

²⁰ RS 748.0

3. Legge del 30 aprile 1997²¹ sulle telecomunicazioni

Art. 25 cpv. 1, primo periodo

¹ L'UFCOM gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione delle frequenze appartenenti alla Svizzera e tutte le relative posizioni orbitali in vista dell'esercizio di satelliti. ...

Art. 25a Registrazione ai fini della pubblicazione, del coordinamento e della notifica dei diritti d'utilizzazione delle frequenze per l'esercizio di satelliti

¹ I diritti d'utilizzazione delle frequenze appartenenti alla Svizzera e tutte le relative posizioni orbitali in vista dell'esercizio di satelliti nello spazio extra-atmosferico sono attribuiti secondo una procedura di coordinamento condotta conformemente agli accordi internazionali.

² Su richiesta l'UFCOM si occupa della registrazione ai fini della pubblicazione, del coordinamento e della notifica presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e attribuisce al richiedente, mediante una concessione di radiocomunicazione, i diritti d'utilizzazione delle frequenze e tutte le relative posizioni orbitali.

³ Oltre alle condizioni per il rilascio della concessione di cui all'articolo 23, chiunque vuole ottenere una concessione di radiocomunicazione per i diritti svizzeri d'utilizzazione delle frequenze in vista dell'esercizio di satelliti e per tutte le relative posizioni orbitali deve:

- a. avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera;
- b. rispettare le condizioni stabilite dall'UFCOM nell'ambito della procedura di coordinamento di cui al capoverso 1; e
- c. farsi carico dei costi relativi alla procedura presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

⁴ L'UFCOM può respingere una procedura ai sensi del capoverso 2 se l'utilizzazione delle frequenze richiesta è in conflitto con interessi pubblici.

²¹ RS 784.10